

Disciplinare per la costituzione di uno specifico elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici ed opere pubbliche ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I. Generalità

L'elenco oggetto del presente atto viene istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Lo stesso potrà essere utilizzato quale strumento per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 63, comma 6, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'elenco verrà formalmente costituito con provvedimento del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante e sarà pubblicato e liberamente consultabile sull'apposita piattaforma telematica disciplinata nel prosieguo del presente atto.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'iscrizione nell'elenco costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla categoria ed alla classificazione del soggetto iscritto.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per la dichiarazione del possesso dei requisiti è stata predisposta specifica modulistica disponibile sull'apposita piattaforma telematica disciplinata nel prosieguo del presente atto.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali.

Alla valutazione delle istanze di iscrizione si procederà nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

La selezione degli operatori economici da invitare alle specifiche procedure avverrà con le modalità descritte nel prosieguo del presente atto.

L'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle specifiche procedure avviate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

II. Categorie e classifiche

L'elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti a categorie e classifiche. La singola categoria d'iscrizione all'elenco è correlata alle categorie generali e speciali di cui alle disposizioni in materia di sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

In particolare, in sede di costituzione dell'elenco le categorie e le classifiche di iscrizione sono quelle di cui all' articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (allegato A).

Ai fini della costituzione dell'elenco per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, sono previste le seguenti due classifiche:

CLASSIFICA	IMPORTO
0I	inferiore a 40.000 euro
0II	pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

III. Ambito soggettivo d'iscrizione, divieti e incompatibilità

Sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

In particolare l'iscrizione all'elenco è ammessa per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avuto riguardo alle finalità dell'iscrizione stessa.

Si applicano, in quanto compatibili con le finalità costitutive dell'elenco, gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IV. Requisiti d'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei requisiti speciali di seguito disciplinati mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti è stata predisposta specifica modulistica disponibile sulla piattaforma telematica disciplinata nel prosieguo del presente atto.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

L'iscrizione nell'elenco è, altresì, subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”, del documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” da allegare all’istanza di iscrizione.

Ai fini della disciplina dei requisiti di iscrizione, ci si atterrà alle disposizioni emanate dall’ANAC in materia di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, per quanto applicabili.

IV.1 Requisiti speciali

I requisiti d'ordine speciale occorrenti per l'iscrizione sono:

- a) possesso di attestazione rilasciata da apposito organismo di diritto privato autorizzato dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale e tecnico – organizzativo, limitatamente all’iscrizione utile all’esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche di importo inferiore a 150.000 euro:
 - b0) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento;
 - b1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per la costituzione dell’elenco non inferiore all’importo della classifica d’iscrizione richiesta; ai fini dell’identificazione dell’attributo “analoghi” si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di categorie di qualificazione di lavori ed opere di importo superiore a 150.000 euro;
 - b2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per la costituzione dell’elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b1);
 - b3) adeguata attrezzatura tecnica.

Gli operatori economici, per ottenere l’iscrizione per importi inferiori a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto innanzi previsto, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per la costituzione dell’elenco, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori oggetto di iscrizione, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

Ai fini della costituzione dell'elenco per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, sono previste le seguenti due classifiche:

CLASSIFICA	IMPORTO
0I	inferiore a 40.000 euro
0II	pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

Ai fini del rispetto dei requisiti di iscrizione, l'importo della classifica 0I è convenzionalmente stabilito pari a euro 40.000 e l'importo della classifica 0II è convenzionalmente stabilito pari a euro 150.000.

Si ribadisce che il solo possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) è condizione sufficiente per l'iscrizione nella categoria e classifica corrispondente a quella attestata.

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera b) avverrà secondo le disposizioni seguenti.

- a) IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI ESEGUITI DIRETTAMENTE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO NON INFERIORE ALL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA D'ISCRIZIONE RICHIESTA

Il requisito di iscrizione è costituito:

- i. dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della sottoclassifica richiesta; gli importi dei lavori vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di richiesta di iscrizione. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti secondo la definizione prevista dal quadro normativo vigente all'epoca della stipulazione, nonché gli importi dei lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici (come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura) e dei lavori eseguiti in proprio e non su committenza (per i quali si fa riferimento a parametri fisici, quali metri quadrati o metri cubi, valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento);

- ii. dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della iscrizione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della iscrizione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della iscrizione richiesta; i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di interesse ai fini dell'iscrizione, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della richiesta di iscrizione, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori di cui sopra nonché dalle disposizioni che seguono.

L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti, delle categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuite secondo le corrispondenti indicazioni di cui all' articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (allegato A) e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento. Nel caso di

opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento. Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- b) copia del contratto stipulato;
- c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui sopra, nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

Fermo restando quanto innanzi previsto, nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare copia del contratto stipulato. Nel caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento dell'iscrizione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore con le stesse modalità. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza

diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

b) COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON INFERIORE AL QUINDICI PER CENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'iscrizione, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Alla determinazione della percentuale richiesta concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

c) ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA

Ai fini dell'iscrizione, l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione deve corrispondere almeno al 2 % della cifra d'affari reale, ammontare costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprietà, dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio ultra-quinquennali. Il possesso del requisito è documentato da:

- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ogni
- annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;

- Registro dei beni ammortizzabili;
- contratti locazione finanziaria unitamente alla prima e ultima fattura relative al periodo di riferimento;
- fatture dei noleggi corredate dai relativi contratti in caso di noleggi a lungo termine;
- registro IVA.

L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

Alla determinazione delle percentuali di cui ai requisiti "B" e "C" concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società tra imprese riunite.

Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al requisito "C" o i rapporti di cui al requisito "B" fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari siano inferiori alle percentuali ivi indicate, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata deve essere almeno pari all'importo della categoria per cui viene richiesta l'iscrizione. Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, si procederà ad informare dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

Per l'iscrizione nella categoria OG 11, il richiedente deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente disciplinare (requisiti "A", "B" e "C") per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 % - categoria OS 28: 70 % - categoria OS 30: 70 %. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi

dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Per ottenere l'iscrizione, il requisito "A" può essere dimostrato anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei direttori tecnici del richiedente negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già qualificate per l'esecuzione di lavori pubblici in base alle disposizioni all'epoca vigenti, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi. Un direttore tecnico non può dimostrare il requisito in parola qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

V. Procedura d'iscrizione, modulistica e durata dell'iscrizione

La procedura di iscrizione, così come quelle di variazione e revisione, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica <https://appaltisuum.regione.marche.it/PortaleAppalti/> accessibile tramite il profilo del committente del Servizio "Stazione Unica Appaltante Marche", nel prosieguo indicata come "piattaforma".

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma sono disponibili in apposita sezione della piattaforma stessa.

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la categoria e la classifica di iscrizione richiesta, descritta dal presente atto, esclusivamente mediante la piattaforma.

La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione è la seguente:

1. dichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
2. documentazione concernente il possesso dei requisiti speciali secondo la disciplina del presente atto; in particolare
 - a. per l'iscrizione utile all'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche di importo pari o superiore a 150.000 euro, dichiarazione concernente il possesso dell'attestazione rilasciata da apposito organismo di diritto privato autorizzato dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- b. per l'iscrizione utile all'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche di importo inferiore a 150.000 euro, documentazione di cui al paragrafo IV.1, lettere A, B e C, del presente atto
3. documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La domanda di iscrizione all'elenco e la correlata documentazione sono redatte e prodotte esclusivamente secondo i modelli disponibili sulla piattaforma.

Per l'accesso alla documentazione, il richiedente dovrà seguire le istruzioni e le indicazioni disponibili sulla piattaforma.

Eventuali richieste di chiarimenti e relative risposte sono disciplinate dalla piattaforma.

Le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e il caricamento di tutta la documentazione specificata nel presente atto avverranno secondo le disposizioni contenute sulla piattaforma.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoposte al controllo della veridicità le dichiarazioni sostitutive riferite ai requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti dall'avviso per la costituzione dell'elenco.

L'iscrizione all'elenco non ha limiti di durata salvo quanto previsto dal presente atto in materia di variazioni e revisioni.

VI. Variazioni e revisione dell'elenco

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti generali di moralità e dei requisiti speciali.

Per quanto concerne le variazioni che non producono effetti diretti sulla categoria e classifica di iscrizione ci si atterrà, per quanto applicabili, alle disposizioni emanate dall'ANAC.

La revisione dell'elenco avverrà con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà tramite la piattaforma telematica ed eventualmente via **PEC** e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite la piattaforma medesima.

Sono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore

grave nell'esercizio della loro attività professionale. Sono del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

VII. Selezione degli operatori economici

Principio di rotazione

L'elenco oggetto del presente atto viene istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016. Lo stesso potrà essere utilizzato quale strumento per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 63, comma 6, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, l'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. L'articolo 63, comma 6, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecnica e professionale, desunte dal mercato, nel rispetto, tra l'altro, del principio di rotazione.

Il principio di rotazione che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo ad operatori economici già interessati da procedure contrattuali con la stessa stazione appaltante, rendite derivanti soprattutto dalle informazioni acquisite durante pregressi affidamenti, soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori stessi attivi non è elevato. Pertanto, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito ad un affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

A carico della stazione appaltante si pone, quindi, la seguente alternativa: o di non invitare l'affidatario uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si ritiene di non poter prescindere dall'invito.

L'esistenza in una specifica sezione dell'elenco di un numero di operatori economici maggiore di quello minimo previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 esclude che possa essere ravvisata, nella fattispecie, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.

Non ricorrono i presupposti per il ricorso alla rotazione qualora l'operatore economico interessato è stato in precedenza destinatario di un affidamento a mezzo procedura ordinaria e non negoziata.

In ordine alle modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, la stazione appaltante deve considerare i seguenti vincoli:

a) escludere dalla possibilità di partecipare ad una procedura negoziata o, al limite, ad un affidamento diretto il precedente affidatario potrebbe essere controproducente per la stazione appaltante, che potrebbe vedersi privata della possibilità di ricorrere alle prestazioni di un operatore economico che si è comportato in modo corretto ed efficiente. Inoltre, l'operatore economico, poiché sa che non potrà essere riconfermato, avrà minori incentivi a un comportamento corretto. D'altra parte, il consolidarsi di rapporti tra stazione appaltante e singoli operatori economici aumenta il rischio di rendite di posizione, corruzione o favoritismi;

b) considerazioni analoghe valgono per la rotazione degli inviti. L'esclusione da successivi inviti o dalla possibilità di un affidamento diretto di un soggetto non aggiudicatario di una precedente gara alla quale, tuttavia, ha partecipato, rischia di penalizzare fortemente le imprese. Gli operatori economici, sapendo di giocare l'unica chance (almeno per un certo periodo di tempo) di potersi aggiudicare un contratto con una determinata stazione appaltante, saranno indotti a formulare offerte molto competitive, con il rischio di non poter assicurare in fase di esecuzione contrattuale quanto offerto in sede di gara (offerte anomale). Sotto un diverso profilo, la mancata considerazione delle imprese già invitate alle gare precedenti per successivi inviti potrebbe, specie nel caso di elenchi non molto lunghi, rendere prevedibile il nominativo degli operatori economici da invitare nelle successive procedure, con rischi per la concorrenza in gara. D'altra parte, consentire di invitare nuovamente soggetti che hanno già avuto chance di partecipare a gare, potrebbe impedire la partecipazione di altri operatori economici, contraddicendo la ratio della norma che vuole la rotazione degli inviti e degli affidamenti;

c) sotto un diverso profilo, occorre valutare di come tener conto del valore degli affidamenti nell'attuazione del principio di rotazione. I contratti sotto soglia comunitaria, via via affidati da una determinata stazione appaltante, possono essere di importo molto differente tra loro, passando da contratti di modico valore a contratti che raggiungono il valore limite della soglia. L'operatore economico che è invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento di un contratto di modico valore potrebbe, quindi, vedersi pregiudicata la possibilità di essere invitato a presentare offerta per l'aggiudicazione di un contratto di ben più considerevole importo, laddove il precedente invito impedisca inviti per le gare successive. Il riconoscimento di pari opportunità, sotteso al principio di rotazione, dovrebbe presupporre parità di valore della chance concessa.

In conclusione, il rispetto del principio di rotazione è così disciplinato:

- a) considerare ogni sezione dell'elenco come elenco a sé stante. Per sezione si intende la singola classifica all'interno di ogni categoria;**
- b) applicare il principio di rotazione limitando la partecipazione all'operatore economico già invitato in una determinata sezione, per un affidamento rientrante nella medesima sezione (principio della cosiddetta rotazione in base a inviti su categoria e classe).**

Sono fatti salvi i casi di comprovata necessità di reiterazione dell'invito.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, infine, si considerano tutte le procedure avviate da una medesima stazione appaltante per l'affidamento di lavori appartenenti ad una medesima sezione.

A tale esclusivo fine si precisa che l'ente "Regione Marche" è considerata un'unica stazione appaltante.

I soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali devono utilizzare la disciplina del principio di rotazione innanzi descritta.

La piattaforma garantisce, mediante specifico software e correlati algoritmi, la gestione automatica del principio di rotazione nel senso innanzi disciplinato.

Modalità di selezione

Fermo restando il rispetto del principio di rotazione, qualora la stazione appaltante ritiene di invitare un numero di operatori economici inferiore a quello degli iscritti nella specifica sezione dell'elenco, fermo restando il rispetto del numero minimo di invitati previsto dalle vigenti disposizioni, la selezione degli operatori economici da invitare può avvenire, oltre che a mezzo sorteggio, sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:

- a) le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di contenziosi;
- b) l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
- c) il possesso di asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- d) l'assenza di indicazioni di ricorso al sub appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016;

Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione di un determinato appalto basato sull'utilizzo del costituendo elenco, quali:

- 1) l'utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell'ambito della propria organizzazione di impresa;
- 2) la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento (disoccupati di lunga durata, giovani, disabili);
- 3) la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;
- 4) la partecipazione a progetti sociali.

Nel caso in cui la stazione appaltante proceda al sorteggio, deve rendere tempestivamente noto la data e il luogo di espletamento dello stesso, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La piattaforma garantisce il rispetto dei predetti principi di trasparenza e di segretezza.

VIII. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, (nel prosieguo indicato come "Legge sulla privacy"), vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali resi nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente atto.

Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico all'iscrizione nell'elenco o la sua esclusione da questo.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere: a) trattati dal personale che cura la procedura di costituzione e tenuta dell'elenco o da quello in forza ad altri uffici della Regione Marche o delle amministrazioni e degli enti che svolgono attività ad essa attinente o attività per fini di studio e statistici; b) comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ai soggetti di cui sopra in ordine alla procedura o per studi di settore o fini statistici; c) comunicati ad eventuali soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali; d) comunicati, ricorrendone le condizioni, ad uffici dell'amministrazione dello Stato per fini normativamente previsti; e) comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; f) comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto da comunicati e da provvedimenti dalla stessa assunti in forza dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I dati conferiti dagli operatori economici richiedenti, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite i siti internet ufficiali della Regione Marche e dei soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Diritti dell'operatore economico interessato.

All'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla privacy.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Marche, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla privacy.